



CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO
Area Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	Numero	Data
	8	23.03.2023
OGGETTO: Approvazione Regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie Tributarie pendenti. Legge 29 dicembre 2022, n. 197.		

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, il giorno **VENTITRE** del mese di **MARZO** alle **ore 14:30** in seduta pubblica straordinaria urgente di I^a convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, presso la Sala Consiliare "Peppino Impastato e le Vittime di Mafia" sito in Guidonia Montecelio, Piazza G. Matteotti n. 20.

Risultano all'appello nominale:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) LOMBARDO Mauro	X		14) CACIONI Arianna	X	
2) D'ALISA Erick	X		15) SOTORINO Mirko	X	
3) CARNEVALI Tommaso	X		16) CISANO Rocco	X	
4) NARDECCHIA Giuseppe		X	17) DI SILVIO Emanuele	X	
5) PASQUALUCCI Rosaria	X		18) GUGLIELMO Simone		X
6) CATALDO Lucrezia		X	19) NUZZO Rosa	X	
7) CIPRIANI Veronica		X	20) LOMUSCIO Mario	X	
8) DE SANTIS Mauro	X		21) MASINI Alfonso		X
9) REMOLI Maurizio	X		22) BERTUCCI Adalberto	X	
10) CROCE Alessia	X		23) CACCIAMANI Augusto	X	
11) VALERI Francesca	X		24) MESSA Alessandro	X	
12) MAZZA Andrea		X	25) ZARRO Claudio		X
13) VENTURIELLO Michele	X				
Assegnati n.25				Presenti n. 18	
In carica n.25				Assenti n. 7	

Partecipa alla seduta, la Dott.ssa Gloria DI RINI in qualità di Segretario Generale, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Consigliere Comunale Erick D'ALISA nella sua qualità di Presidente.

La seduta è valida.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023-2025) il legislatore ha riproposto la possibilità di introdurre la "Definizione agevolata delle liti pendenti", al fine di ridurre le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria.

RICHIAMATE le disposizioni sulle controversie tributarie sono riportate all'art. 1, commi da 186 a 204, della citata Legge n. 197/2022 e sono dirette a definire controversie attribuite alla giurisdizione tributaria dove è parte l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Art. 1 – comma 186

186. *Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.*

Art. 1 – comma 187

187. *In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.*

Art. 1 – comma 188

188. *In deroga a quanto previsto dal comma 186, in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie possono essere definite con il pagamento:*
a) *del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;*
b) *del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.*

Art. 1 – comma 189

189. *In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale, e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 188, per la parte di atto annullata*

Art. 1 – comma 190

190. *Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.*

Art. 1 – comma 191

191. *Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata.*

Art. 1 – comma 192

192. *La definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.*

Art. 1 – comma 193

193. *Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte:*
a) *le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;*

b) *le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.*

Art. 1 – comma 194

194. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Art. 1 – comma 195

195. Entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Art. 1 – comma 196

196. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 1 – comma 197

197. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

Art. 1 – comma 198

198. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Art. 1 – comma 199

199. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 luglio 2023.

Art. 1 – comma 200

200. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

Art. 1 – comma 201

201. Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200.

Art. 1 – comma 202

202. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196.

Art. 1 – comma 203

203. Con uno o più provvedimenti del direttore della competente Agenzia fiscale sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 186 a 202.

Art. 1 – comma 204

204. Resta ferma, in alternativa a quella prevista dai commi da 186 a 203, la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione di cui all'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130.

DATO ATTO CHE:

- le controversie definibili sono quelle attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte il Comune o un suo Ente strumentale, pendenti alla data di entrata in vigore della legge 197/2022 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione;
- per individuare le liti pendenti rientranti nell'agevolazione in parola, deve farsi riferimento alla data di entrata in vigore della legge, ossia al 1° gennaio 2023;

CONSIDERATO CHE come prescritto dal comma 205 della Legge n. 197/2022, *"ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale"*, e pertanto mediante l'adozione di un proprio atto regolamentare;

RICHIAMATO l'articolo 3-bis, introdotto nel D.L. n. 198/2022 in fase di conversione in legge, il quale reca disposizioni modificative riguardanti il processo deliberativo, in particolare, al comma 205 della legge 197/2022 è stato inserito il seguente periodo: *"I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici"*;

RITENUTO che la definizione agevolata rappresenti un'opportunità per il Comune di Guidonia Montecelio, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere in tutti i gradi di giudizio ed il rischio di soccombenza;

RITENUTO che il ricorso alla definizione agevolata offra significativi vantaggi anche per il contribuente, considerata la possibilità per quest'ultimo di ottenere una riduzione significativa del debito tributario;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare generale in materia di entrate degli Enti territoriali;

VISTA la proposta di Regolamento a tal fine predisposta dalla competente struttura comunale e ritenuta la stessa meritevole di approvazione (Allegato A);

PRESO ATTO della relazione tecnica sugli effetti degli equilibri di bilancio a seguito della definizione agevolata delle liti pendenti, redatta dall'Area II Finanze – Tributi – Personale (Allegato B);

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile dal Dirigente dell'Area II, ai sensi dell'art 49, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267/2000;

Dato atto che alle ore 16:52 si allontanano i Cons. Cacciamani, Bertucci e Messa.....Presenti 15;

Udito l'intervento dell'Assessore alle Finanze Cuccuru, il quale illustra la proposta;

Udito l'intervento del Cons. Venturiello, il quale evidenzia l'importanza del provvedimento di cui trattasi, ritenendolo un ottimo risultato, esprimendo per questo la propria soddisfazione. Continua chiedendo all'Assessore ed al Sindaco di avviare una campagna di informazione capillare. Conclude annunciando il voto favorevole;

Udito l'intervento del Cons. Lomuscio, il quale nel dichiarare la propria profonda soddisfazione per la proposta in discussione, ritenendola uno strumento che possa rappresentare un ampio respiro per l'Amministrazione, esprime un plauso all'Assessore ed agli Uffici, annunciando il voto favorevole al provvedimento;

Udito l'intervento del Cons. De Santis, il quale afferma di concordare con gli interventi che hanno preceduto, evidenziando anche la difficoltà nella scelta operata. Conclude dichiarando di essere pienamente favorevole;

Udito l'intervento del Cons. Cisano il quale, a nome del gruppo Civici, annuncia il voto favorevole;

Udito l'intervento del Cons. Carnevali il quale, a nome del Biplano, annuncia il voto favorevole;

Udito l'intervento del Cons. Sotorino il quale, a nome del gruppo Consenso Civico, annuncia il voto favorevole;

Udito l'intervento del Sindaco, il quale dopo aver evidenziato come ci si sia trovati davanti ad un enorme contenzioso, auspica che questo provvedimento rappresenti un inizio per una diversa razionalizzazione delle entrate, considerando questa deliberazione la fase "A", per passare poi ad una fase "B" che consenta una diversa pianificazione delle entrate stesse;

Udito l'intervento del Presidente il quale, a questo punto, non registrando ulteriori richieste di intervento, sottopone a votazione la suestesa proposta di deliberazione;

Alla unanimità di voti espressi per alzata di mano dai 15 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella premessa e qui integralmente riportate

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 1, comma 205, della Legge n. 197/2022, l'allegato "*Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti*" (**Allegato A**);
2. Di dare atto che, in deroga alle ordinarie norme che disciplinano l'efficacia e l'onere di pubblicazione delle delibere tributarie, la presente deliberazione acquisisce efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore ed è trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici;

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata di mano dai 15 Consiglieri Comunali presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n° PROV. 8 del

16-03-2023

OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI. LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
-----------------	---

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D. L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere Favorevole.

Li, 16-03-2023	IL DIRIGENTE Fabio Lauro
----------------	------------------------------------

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D. L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere Favorevole.


Li, 16-03-2023	IL DIRIGENTE Fabio Lauro
----------------	------------------------------------

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate.

SECRET
NOV 1950



SECRET
NOV 1950



COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO

Verbale n. 7 del 20 marzo 2023

Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 16/03/2023, promossa dall'AREA 2 – Finanza e Tributi, Personale avente ad oggetto: **“APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI. LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197”**.

L'Organo di Revisione economico-finanziaria del Comune di Guidonia Montecelio (Roma) nelle persone della/del:

- Dott.ssa Lucia Leto Presidente;
- Dott. Pasquale Garofalo. Componente effettivo;
- Dott. Costantino Scarpulla Componente effettivo,

si è riunito, in modalità *conference call*, per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n 8 del 16/03/2023 di cui in oggetto, ricevuta tramite *pec* in data 16 marzo 2023.

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 ad oggetto “Legge di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, pubblicata sul supplemento ordinario 43/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 303 del 29/12/2022;

VISTO il d.l. 198/2022 (decreto milleproroghe), convertito con modificazioni dalla legge 24/02/2023 n. 14 (G.U. 27/02/2023 n. 49);

VISTI in particolare i commi 227, 228, 229 e 229-bis dell'art.1 della suddetta Legge, come modificati ed integrati dal d.l. 198/2022;

VISTA la deliberazione in esame dalla quale emerge come appresso riportato, per estrapolazione parziale del testo, la volontà dell'Ente in ordine a quale parte della novella normativa applicare al fine di facilitare il recupero dell'evaso oggetto di controversia:

...omissis...

““RICHIAMATE le disposizioni sulle controversie tributarie che sono riportate all'art. 1, commi da 186 a 204, della citata Legge n. 197/2022 e sono dirette a definire controversie attribuite alla giurisdizione tributaria dove è parte l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Art. 1 – comma 186

186. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 1 – comma 187

187. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.

Art. 1 – comma 188

188. In deroga a quanto previsto dal comma 186, in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie possono essere definite con il pagamento, ^(SEP) a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado, ^(SEP) b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

Art. 1 – comma 189

189. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 188, per la parte di atto annullata.

Art. 1 – comma 190

190. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.

Art. 1 – comma 191

191. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata.

Art. 1 – comma 192

192. La definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Art. 1 – comma 193

193. Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte, ^(SEP) a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Art. 1 – comma 194

194. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Art. 1 – comma 195

195. Entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Art. 1 – comma 196

196. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto

a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 1 – comma 197

197. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

Art. 1 – comma 198

198. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Art. 1 – comma 199

199. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 luglio 2023.

Art. 1 – comma 200

200. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

Art. 1 – comma 201

201. Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200.

Art. 1 – comma 202

202. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196.

Art. 1 – comma 203

203. Con uno o più provvedimenti del direttore della competente Agenzia fiscale sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 186 a 202.

Art. 1 – comma 204

204. Resta ferma, in alternativa a quella prevista dai commi da 186 a 203, la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione di cui all'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130.

DATO ATTO CHE:

° le controversie definibili sono quelle attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte il Comune o un suo Ente strumentale, pendenti alla data di entrata in vigore della legge 197/2022 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione;

° per individuare le liti pendenti rientranti nell'agevolazione in parola, deve farsi riferimento alla data di entrata in vigore della legge, ossia al 1° gennaio 2023;

CONSIDERATO CHE come prescritto dal comma 205 della Legge n. 197/2022, "ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale", e pertanto mediante l'adozione di un proprio atto regolamentare;

RICHIAMATO l'articolo 3-bis, introdotto nel D.L. n. 198/2022 in fase di conversione in legge, il quale reca disposizioni modificative riguardanti il processo deliberativo, in particolare, al comma 205 della legge 197/2022 è stato inserito il seguente periodo: "I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici; ""

...omissis...

VISTA la relazione redatta dal dirigente di Area Dr. Fabio Lauro, firmata digitalmente in data 16/03/2023, dalla quale si evincono le diverse simulazioni di impatto sul bilancio dell'Ente nelle varie ipotesi di adesioni da parte dei contribuenti alle definizioni su istanza delle controversie pendenti;

ATTESO che la definizione agevolata rappresenta un'opportunità per il Comune di Guidonia Montecelio, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere in tutti i gradi di giudizio ed il rischio di soccombenza e allo stesso tempo rappresenta un'opportunità per il contribuente di poter sanare il pregresso a condizioni più favorevoli;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197;

VISTA la circolare n. 1/DF del 06/03/2023;

VISTI:

- il DUP per il periodo 2022/2024 (delibera n. 52) e il Bilancio di Previsione 2022/2024 (delibera n. 53), approvati rispettivamente con deliberazioni Consiliari del 01/06/2022;
- il D.Lgs.n.267/2000;
- il D.Lgs.n.118/2011;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dell'Area 2 Finanze e Tributi, Personale Dr. Fabio Lauro in data 16/03/2023;

ESPRIME

parere favorevole, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), nn. 3 e 7, del T.U.E.L., in ordine alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 16/03/2023, promossa dall'AREA 2 – Finanza e Tributi, Personale avente ad oggetto: **“APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI. LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 1972”**, ricordando che l'ente dovrà procedere alla trasmissione della delibera al MEF ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011;

Precisa che il regolamento consta di n.9 articoli.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Dott.ssa Lucia Leto

Dott. Pasquale Garofalo

Dott. Costantino Scarpulla

Presidente

Componente effettivo

Componente effettivo

(Firmato digitalmente)

(Firmato digitalmente)

(Firmato digitalmente)

CHINA



CHINA

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to Erick D'ALISA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Gloria DI RINI

PUBBLICAZIONE


Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi degli artt.124 e 125 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Li, 24 MAR. 2023

F.to **IL SEGRETARIO GENERALE**
ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Agosti Massimo)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale li, 24 MAR. 2023



IL SEGRETARIO GENERALE
ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Agosti Massimo)